



## GIUDICE SPORTIVO ACI

Il Giudice Sportivo dell'ACI, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Salomone Bevilacqua, Cons. Roberto Bucchi (Componente), Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

## FATTO

Con provvedimento del 9 dicembre 2015, la Procura federale ha deferito a questo Giudice il licenziato Nicola MISEO (licenza di concorrente n.360858), per violazione degli art. 7 bis e 7 ter lett. D) e lett E) del R.N.S ed ha chiesto l'applicazione della sanzione della sospensione "delle licenze sportive per giorni 270 (duecentosettanta) e dell'ammenda di € 1.800,00 (milleottocento).

Nell'atto di deferimento, la Procura ha premesso di aver aperto il procedimento di indagine a seguito della trasmissione da parte del Giudice unico della manifestazione denominata "6° prova Trofeo Karting Lucano" presso il Kartodromo Orsoleo\_Roccanova (Pz), della decisione n.2 del 18.10.2015 con cui il concorrente Miseso "veniva sanzionato con l'esclusione della gara e con la trasmissione alla Procura Federale per il seguito di competenza" per aver "inveito contro il direttore di gara.

In particolare, si è appreso dalla relazione del direttore di gara signor Sante Quaranta che l'incolpato gli ha rivolto ingiurie e minacce dal contenuto inescusabile ("sei un pezzo di m....., figlio di p....., sei un grande cornuto, ti spaccherò il c....., fino a stasera ti ammazzerò tu a casa non rientri")

Questo Giudice:

all'udienza del 13 aprile, ha disposto l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali pervenute alla segreteria a mezzo mail.

Ha, altresì, preso atto dell'assenza della sig.ra Salerno Serena e, ritenendo la causa sufficientemente istruita, revocato l'ordinanza di ammissione della sua testimonianza.

In sede dibattimentale l'incolpato non ha contestato i fatti e, manifestate le scuse per quanto accaduto, ha riconosciuto l'addebito ed attribuito il comportamento ad un momento d'ira.

La Procura si è riportata all'atto di deferimento ed insistito per l'applicazione delle sanzioni richieste.

Il Collegio rileva che la confessione resa dal Miseso ne cristallizza le responsabilità.

Non vi è dubbio che il comportamento assunto dall'incolpato, pur ricondotto ad un momento di elevata particolare emotività, assume rilevanza sotto il profilo disciplinare per violazione degli articoli 7 bis e 7 ter lett. D ed E) del R.N.S.

P.Q.M

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Miseso Nicola ( Lic. N. 360858) responsabile delle violazioni a lui ascritte e lo condanna alla sanzione della sospensione delle licenze fino al 31 dicembre 2016 e all'ammenda di Euro 1000,00..



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Roma, 13/04/2016

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE RELATORE

Avv. Giuseppe Violante